

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA**

composta dai Signori magistrati:

Dott. Giuseppe Iannaccone

Presidente

Dott. Silvia Rita Fabrizio

Consigliere rel.

Dott. Luigi D'Orazio

Consigliere

riunito in Camera di Consiglio ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 2141/2016 R.G., posta in deliberazione all'udienza collegiale del 10.5.2017 e vertente

TRA

[REDACTED]
rappresentato e difeso dall'Avv. Guido Talarico del Foro di Teramo giusta procura in calce all'atto d'appello;

APPELLANTE

E

**MINISTERO DELL'INTERNO - COMMISSIONE TERRITORIALE
per il RICONOSCIMENTO della PROTEZIONE INTERNAZIONALE
di FOGGIA**

in persona del legale rappresentante pro tempore,

APPELLATO CONTUMACE

CONCLUSIONI DELLE PARTI

L'appellante chiede che in via principale voglia la Corte accogliere l'appello e la contestuale istanza cautelare, annullando il provvedimento gravato e, per gli effetti, riconoscere lo status di rifugiato, in subordine, il diritto di asilo o riconoscere la protezione sussidiaria e, in ulteriore subordine, quella umanitaria.

OGGETTO: appello avverso la ordinanza del 10/11.11.2016 del Tribunale di L'Aquila

RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

Con ricorso ex artt. 35 D. Lgs. n. 25/08 e 702-bis c.p.c. **[REDACTED]** ha allegato di essere analfabeta, con il padre invalido, di essere stato arrestato per non aver pagato le tasse relative alla sua attività artigianale e di essere fuggito dal suo paese, il Gambia, perché privo del denaro necessario temendo un nuovo arresto e di essere arrivato in Italia.

Ha quindi chiesto al Tribunale di L'Aquila l'annullamento del provvedimento di diniego della protezione internazionale ed il riconoscimento in suo favore dello status di rifugiato, in subordine del diritto di asilo o della protezione sussidiaria ex art. 14 lett. B e C in ragione della situazione di grave insicurezza in cui versa il paese e, in via di ulteriore subordine, la protezione umanitaria.

Firmato Da: FABRIZIO SILVIA RITA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: e425be3de4324b631a6d52c2b217b8d - Firmato Da: IANNAZIONE GIUSEPPE Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 11f048341cfc0c5dad6579240470464



Con ordinanza emessa il 10/11.11.2016, comunicata il 14.11.2016 ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c. il Tribunale di L'Aquila ha respinto il ricorso, evidenziando la natura privatistica della vicenda riferita dal ricorrente.

Avverso tale ordinanza ha proposto appello [redacted] chiedendo l'accoglimento della domanda di riconoscimento dello stato di rifugiato, in subordine, del diritto di asilo o l'applicazione della protezione sussidiaria e, in ulteriore subordine, l'applicazione della protezione umanitaria, con l'annullamento del diniego della protezione internazionale da parte della Commissione Territoriale.

La controparte, ritualmente citata, non si è costituita in giudizio.

Deve preliminarmente rilevarsi come il gravame sia stato correttamente proposto con la forma del ricorso.

Va sottolineato invero, in ordine alla forma dell'appello, come l'art. 19 del d.lgs. 150/2011, nella sua prima stesura, non avesse previsto alcuna speciale disciplina per il procedimento d'appello cosicché, conformemente a quanto da sempre statuito dalla Suprema Corte in fattispecie analoghe, le forme di tale impugnazione erano da individuarsi in quelle ordinarie di cui agli artt. 339 e segg. c.p.c. (atto di citazione), con decorrenza, evidentemente, essendosi il primo grado svolto nelle forme del processo sommario di cognizione di cui all'art. 702 bis e segg. c.p.c., dalla data della comunicazione dell'ordinanza definitiva e con notificazione dell'atto introduttivo da effettuarsi, quindi, entro il termine di trenta giorni individuato dall'art. 702 quater come termine di decadenza dall'impugnazione stessa (Cass. n. 13815/2016; Cass. ord. n. 14502/2014). Il legislatore è, però, successivamente intervenuto a disciplinare espressamente la sola forma, come vedremo, dell'atto introduttivo dell'appello; ciò ha fatto con l'art. 27 del D.Lgs. 18 agosto 2015 (citato, in vigore dal 30 settembre successivo) che ha introdotto al comma 9 dell'art. 19 del D.Lgs 150/2011 una definizione dell'atto introduttivo come "ricorso". L'espressa modifica normativa, posta in essere con la chiara individuazione di un modello di atto (il ricorso, appunto) e con il palese intento complessivo di accelerare la definizione di queste controversie per la delicatezza ed urgenza della materia in relazione al riconoscimento dello status di rifugiato e, in generale, alle esigenze di protezione internazionale ed umanitaria, obbliga quindi l'interprete a ritenere che, a decorrere dal 30 settembre 2015, l'atto di appello debba essere un ricorso e che, di conseguenza, la pendenza della lite si determini non già, come noto, con la notificazione alla controparte dello stesso, ma con il momento del suo deposito in cancelleria.

Ora, i casi in cui l'appello da proporsi con ricorso sia stato invece proposto con citazione, sono stati esaminati più volte dalla Suprema Corte, che ha sempre sottolineato come la verifica della tempestività dell'atto vada effettuata considerando il momento in cui la citazione stessa sia depositata in cancelleria per la relativa iscrizione a ruolo, evidenziando come "ammissibile la sanato-

ria dell'impugnazione introdotta mediante citazione purché questa risulti non solo notificata, ma anche depositata in cancelleria nel termine perentorio di legge" (così tra le tante, in materia di rito del lavoro, Cass.Civ., 1 febbraio 2001, n. 1396; Cass.Civ., 10 luglio 2015, n. 14401, tra le tante e, di recente, Cass. n. 1020/2017; id Cass. Sezioni Unite citata n. 2907/2014: "quando l'appello deve essere proposto mediante ricorso, la giurisprudenza di questa Corte costantemente ritiene ammissibile la sanatoria dell'impugnazione introdotta mediante citazione purché questa risulti non solo notificata, ma anche depositata in cancelleria nel termine perentorio di legge.")

Nel caso in esame l'appello è stato tempestivamente proposto in data 28.11.2016 (v. iscrizione a ruolo in atti) e, quindi, entro il termine di 30 giorni dalla notifica dell'ordinanza impugnata, effettuata il 12.11.2016, ed è stato ritualmente notificato al Ministero dell'Interno presso l'Avvocatura Distrettuale di L'Aquila, che non si è costituito.

Quanto al merito, vanno chiarite le questioni principali da scrutinare, tenendo presente che il diritto di asilo per il cittadino straniero è declinato secondo tre possibili e differenti modalità: 1) il riconoscimento dello status di rifugiato; 2) il riconoscimento della protezione sussidiaria; 3) la concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari. Ogni tipologia di tutela presenta aspetti del tutto peculiari.

Occorre, poi, dover preliminarmente ricordare in via generale ed in punto di diritto che l'art. 2 del D. L.vo 19.11.2007 n. 251 dispone, conformemente alla Convenzione sullo status dei rifugiati firmata a Ginevra il 28.07.1951 e ratificata con L. 24.07.1954 n. 722, che *rifugiato* è il *cittadino straniero il quale, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, si trova fuori dal paese di cui ha la cittadinanza e non può o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di tale paese. Ai sensi dei successivi artt. 7 e 8 i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato consistono in primo luogo (art. 7) nella presenza di atti di persecuzione sufficientemente gravi, per natura o per frequenza, tali da rappresentare una violazione grave dei diritti umani fondamentali (in particolare dei diritti per cui qualsiasi deroga è esclusa, ai sensi dell'art. 15, paragrafo 2, della Convenzione sui diritti dell'uomo), che possono assumere la forma di: a) atti di violenza fisica o psichica, compresa la violenza sessuale; b) provvedimenti legislativi, amministrativi, di polizia o giudiziari, discriminatori per loro stessa natura o attuati in modo discriminatorio; c) azioni giudiziarie o sanzioni penali sproporzionate o discriminatorie; d) rifiuto di accesso ai mezzi di tutela giuridici e conseguente sanzione sproporzionata o discriminatoria; e) azioni giudiziarie o sanzioni penali in conseguenza del rifiuto di prestare servizio militare in un conflitto, quando questo potrebbe comportare la commissione di crimini, reati o atti che rientrano nelle clausole di esclusione di cui all'articolo 10 comma 2; e-bis)*



azioni giudiziarie o sanzioni penali sproporzionate o discriminatorie che comportano gravi violazioni di diritti umani fondamentali in conseguenza del rifiuto di prestare servizio militare per motivi di natura morale, religiosa, politica o di appartenenza etnica o nazionale; f) atti specificamente diretti contro un genere sessuale o contro l'infanzia. La presenza di tali atti tuttavia non implica di per sé la possibilità di riconoscimento dello status di rifugiato poiché essi debbono essere collegati a *ben specifici atti di persecuzione indicati nell'art. 8*, e cioè riconducibili a motivi di a) "razza" (riferita a particolari considerazioni inerenti il colore della pelle, alla discendenza o all'appartenenza ad un particolare gruppo etnico); b) "religione" (che include convinzioni teiste e ateiste, la partecipazione a, o l'astensione da riti di culto celebrati in privato o in pubblico, sia singolarmente sia in comunità, altri atti religiosi o professioni di fede, nonché le forme di comportamento personale e sociale fondate su un credo religioso o da esso prescritte); c) "nazionalità" (intesa non solo con riferimento alla cittadinanza, ma anche all'appartenenza ad un gruppo caratterizzato da un'identità culturale, etnico o linguistica, comuni origini geografiche o politiche o la sua affinità con la popolazione di un altro stato); d) "particolare gruppo sociale" (costituito da membri che condividono una caratteristica innata o una storia comune ovvero una fede che è fondamentale per l'identità o la coscienza ovvero quello che possiede un'identità distinta nel Paese di origine, perché vi è percepito come diverso dalla società circostante, anche in funzione dell'orientamento sessuale); e) "opinione politica" (professione di un'opinione, un pensiero o una convinzione su questione inerente i potenziali persecutori e alle loro politiche o ai loro metodi, indipendentemente dal fatto che il richiedente abbia tradotto tale opinione, pensiero o convinzione in atti concreti).

E' invece persona ammissibile alla *protezione sussidiaria* il cittadino straniero o l'apolide che non possieda i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato, ma nei cui confronti sussistano fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel paese di origine, o nel caso di apolide, se ritornasse nel paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale, *correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno*. Al riguardo l'art. 14 D. L.vo 19.11.2007 n. 251 stabilisce che devono considerarsi *danni gravi*; a) la condanna a morte o l'esecuzione della pena di morte; b) la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo Paese di origine; c) la minaccia grave ed individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla *violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale*.

Quanto infine alla *protezione umanitaria*, l'art. 32 D. Lvo 25/2008 prevede che *"nei casi in cui non accolga la domanda di protezione internazionale e ritenga sussistano gravi motivi umanitari, la Commissione trasmette gli atti al Questore per il rilascio del permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 5, comma 6 D. L.vo 286/1998"*.



Dall'esame della predetta norma emerge il riferimento a "seri motivi di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello stato italiano".

Con ordinanza n. 10393/2009 la Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha stabilito che la situazione giuridica dello straniero che invochi il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari ha natura di diritto soggettivo, che va annoverato tra i diritti umani fondamentali che godono della protezione apprestata dall'art. 2 della Costituzione e dall'art. 3 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo.

Secondo la prevalente giurisprudenza di merito possono ritenersi ricorrenti i gravi motivi umanitari quando il richiedente versa in una situazione di *particolare vulnerabilità* (soggetto che versi in condizioni psicofisiche tali da non consentire o l'allontanamento ovvero la cura nel paese di origine, minori, disabili, anziani, donne in stato di gravidanza, genitori singoli con figli minori, persone che nel paese di origine hanno subito torture, stupri, o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale).

Viceversa non è ammissibile una autonoma domanda di riconoscimento del *diritto di asilo*.

Invero, come più volte chiarito dalla Suprema Corte (vedi da ultimo Cass. Ord. 10686/2012), il diritto di asilo è interamente attuato e regolato attraverso la previsione delle situazioni finali riconducibili ai tre istituti costituiti dallo "status" di rifugiato, dalla protezione sussidiaria e dal diritto al rilascio di un permesso umanitario, ad opera della esaustiva normativa di cui al d. Lgs 251/2007, adottato in attuazione della Direttiva 2004/83/CE del Consiglio del 29 aprile 2004, e di cui all'art. 5, comma sesto, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286. Ne consegue che non vi è più alcun margine di residuale diretta applicazione del disposto di cui all'art. 10, terzo comma, Cost.

L'art. 3 D.L.vo 251/2007 dispone che, ai fini del riconoscimento dello status di rifugiato o dell'attribuzione della protezione sussidiaria, il richiedente deve presentare tutti gli elementi e la documentazione necessaria a motivare la relativa domanda.

L'esame della domanda è compiuta su base individuale, sulla scorta della valutazione di tutti i fatti pertinenti che il riguardano il Paese di origine al momento dell'adozione della decisione in merito alla domanda, della dichiarazione e della documentazione pertinenti presentate dal richiedente (che deve anche rendere noto se ha già subito o rischia di subire persecuzioni o danni gravi), della situazione individuale e delle circostanze personali del richiedente.

Tuttavia, qualora il richiedente non abbia fornito la prova di alcuni elementi rilevanti ai fini della decisione, le allegazioni dei fatti non suffragati da prova vengono comunque ritenuti veritieri se: a) il ricorrente ha compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda; b) tutti gli elementi in suo



possesso sono stati prodotti ed è stata fornita un'idonea motivazione dell'eventuale mancanza di altri elementi significativi; c) le dichiarazioni rese sono coerenti e plausibili e non in contraddizione con le informazioni generali e specifiche pertinenti al suo caso, si cui si dispone; d) il ricorrente ha presentato la domanda prima possibile o comunque ha avuto un valido motivo per tardarla; e) dai riscontri effettuati il richiedente è attendibile.

Inoltre si è precisato che in tale materia vi è un incremento dei *poteri officiosi*, dovendo il Giudice cooperare per l'accertamento delle condizioni che legittimano l'accoglimento del ricorso, acquisendo anche d'ufficio le informazioni in ordine all'ordinamento giuridico e alla situazione del paese d'origine (Cass. SS.UU. 27310/2008).

Del pari il *giudice* non può formare il proprio convincimento esclusivamente sulla base della credibilità del richiedente e sull'adempimento dell'onere di provare il "fumus persecutionis" a suo danno nel paese di origine, dovendo invece *verificare la condizione di persecuzione di opinioni, abitudini, pratiche sulla base di informazioni esterne ed oggettive relative alla situazione reale del paese di provenienza*, mentre solo la riferibilità specifica del richiedente al "fumus persecutionis" può essere fondata anche su elementi di valutazione personale, tra i quali la credibilità delle dichiarazioni dell'interessato (Cass. 26056/2010; Cass. 17576/2010).

Nella specie, la Corte non condivide la negazione della protezione sussidiaria, (peraltro senza adeguata motivazione) pur richiesta dall'appellante, la cui vicenda personale appare senz'altro credibile come del resto implicitamente ritenuto in prime cure ed evidenza come questi, nell'atto di appello, sottolineata la gravità della propria situazione personale, abbia fatto riferimento alla esistenza di una situazione di diffusi conflitti armati nel suo paese di origine, segnalando che il Gambia versa in una condizione di grave violazione dei diritti umani (detenzioni arbitrarie, a prescindere dalla commissione di reati; attacchi alla libertà di espressione, violazione dei diritti umani) mentre l'attuale Presidente, Yahua Jannet, è un feroce dittatore al potere dal 1994 e lo detiene mediante il compimento di atti gravemente lesivi delle libertà individuali (arresti di massa culminati in procedimenti penali con condanne a morte anche solo per avere scritto articoli di mera critica, con episodi di intimidazioni e tortura). L'appellante ha sottolineato inoltre come il giudicante non abbia considerato il grave danno che gli sarebbe derivato in caso di rimpatrio forzato in Gambia, attesa la ridetta situazione, oggettivamente pericolosa.

Quindi, se il Giudice di prime cure avesse preso opportunamente atto di tutto quanto precedentemente affermato, gli avrebbe di sicuro riconosciuto la protezione sussidiaria, così come riconosciuta dall'art. 14, lett. c), D.Lgs 251/2007.

Ora, è evidente come ai fini del riconoscimento del diritto alla protezione sussidiaria (sussistenza di diffusi conflitti armati dai quali possa derivare un dan-

no grave alla persona) non appaiano del tutto attuali le informazioni fornite in ordine alla situazione interna di quel paese.

Dopo le elezioni politiche del dicembre 2016, a seguito dell'elezione di Adama Barrow, la situazione politica sembra avviata ad una certa stabilizzazione ma la transizione è difficile e non ancora sotto il pieno controllo delle nuove autorità. Le fonti reperibili evidenziano che: a metà gennaio 2017: *"Circa 45.000 persone sono arrivate in Senegal in fuga dalla situazione di continua incertezza politica in Gambia. La ragione va attribuita al fatto che il presidente uscente, Yahya Jammeh, dopo più di vent'anni di potere, non riconosce la recente sconfitta elettorale e dichiara lo stato di emergenza. Intanto le forze armate senegalesi, assieme ad altri contingenti militari di paesi dell'Africa occidentale, già da ieri hanno varcato i confini, occupando militarmente il piccolo paese africano, che è una sottile striscia di terra incastrata nel territorio del Senegal. Si contano per questo già a migliaia i civili e i turisti che stanno scappando con tutti i mezzi dalla capitale Banjul e dal resto del Gambia, una parte dei quali -si è calcolato attorno al 7%-sono in arrivo in Italia. In alcune regioni dello stesso Gambia, a quanto risulta, accolgono circa 8.000 rifugiati, soprattutto senegalesi, che vivono con ansia e preoccupazione l'evolversi della situazione politica nel Paese. I prossimi giorni saranno cruciali considerato che altre persone potrebbero fuggire se l'attuale situazione non si risolverà al più presto in modo pacifico... L'UNHCR ha così dispiegato il proprio personale per effettuare le prime valutazioni nelle zone chiave di confine fra Senegal e Gambia e sta lavorando a stretto contatto con le autorità locali per valutare i bisogni delle persone giunte in Senegal"*

(<http://www.repubblica.it/solidarieta/emergenza/2017/01/20/news/senegal>) ; dopo il giuramento, avvenuto una settimana fa, nell'ambasciata del Gambia in Senegal e dopo la fuga dell'ex presidente Yahya Jammeh in Guinea Equatoriale, il nuovo presidente Adama Barrow è arrivato nel paese a mettere fine a una crisi politica durata sei settimane; *"Barrow dovrebbe gestire l'eredità di Jammeh tra i servizi di sicurezza e un corpo paramilitare altamente addestrato e armato. Dopo 22 anni di relazioni tese gravemente tra i civili e le forze armate, per far tornare la fiducia nel paese serviranno più dei tre anni del mandato di Barrow"*(<http://www.internazionale.it/notizie/maggiwyr/2017/01/17/cosa-succede-Gambia>).

In tale contesto, se il conflitto armato è stato evitato e tenuto conto anche della situazione personale del ricorrente, sussistono comunque fondati motivi per ritenere che il rientro nel suo paese d'origine, ancora lontano da una effettiva democrazia e certezza di tutela dei diritti umani, potrebbe esporlo alla "minaccia grave ed individuale alla vita o alla persona ...derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o inter-



nazionale", configurandosi l'ipotesi di danno " danno grave" di cui alla lettera c) del cit. art. 14 .

Del resto, la giurisprudenza di merito si è orientata nel senso di riconoscere la protezione sussidiaria ai cittadini del Gambia (Trib. Trieste , 4 novembre 2015 ; Tribunale di Genova , 16 novembre 2016 ; Tribunale Palermo , 9 maggio 2016) Tribunale L'Aquila , giudice Salari , ord. 5 febbraio 2017)

L'appello va quindi accolto in relazione al riconoscimento della protezione sussidiaria.

Stante la novità della questione trattata e la complessità della interpretazione normativa, le spese dell'appello vanno interamente compensate tra le parti.

P.Q.M.

La Corte di Appello di L'Aquila, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti sull'appello come sopra proposto avverso l'ordinanza ex art. 702 bis c.p.c. pronunciata dal Tribunale di L'Aquila in data 10/11.2016, così provvede:

1) accoglie l'appello e, in riforma della ordinanza impugnata, riconosce all'appellante [REDACTED] la protezione sussidiaria ex art. 14 del D. Lgs. 19.11.2007 n. 251.

2)compensa interamente tra le parti le spese del secondo grado di giudizio.

Così deciso in L'Aquila, nella Camera di Consiglio del 20.6.2017

Il Consigliere Estensore

Dott. Silvia Rita Fabrizio

Il Presidente

Dott. Giuseppe Iannaccone